



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0178164 - 20/08/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Ufficio del registro delle imprese

POTENZA

LETTERA-CIRCOLARE

e, per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Uffici del registro delle imprese

LORO SEDI

Via p.e.c.

OGGETTO: Comunicazione al registro delle imprese dell' indirizzo di posta elettronica certificata delle società - Art. 16, c. 6, DL 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009 - Problematiche interpretative.

Con messaggio di posta elettronica del 12/07/2012 codesta Camera espone quanto segue:

questa Camera sta ricevendo diverse comunicazioni dell'indirizzo di posta elettronica, ai sensi della norma richiamata in oggetto, successivamente al termine dalla stessa previsto.

Si chiede di conoscere, a tale riguardo, se in tali fattispecie, ad avviso di codesto Ministero, ricorre il presupposto per l'applicazione della sanzione ex art. 2630 del codice civile, e se sono dovuti o meno le imposte di bollo e i diritti di segreteria.

In merito a quanto richiesto, si ritiene di potere esprimere le seguenti considerazioni.

La norma richiamata in oggetto, ai fini che qui rilevano, prevede quanto segue:

<<Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese



l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria>>.

Con circolare n. 3645/C del 3/11/2011 questa Amministrazione aveva espresso l'avviso che il mancato rispetto del termine sopra indicato (scadente il 29/11/2011) comportasse l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell'impresa.

Con successiva lettera-circolare del 25/11/2011, inoltre, la Scrivente, preso atto delle obiettive difficoltà operative incontrate dai soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata a soddisfare l'enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentrate nell'imminenza del termine sopra indicato, suggeriva agli Uffici del registro delle imprese di considerare come "corretto adempimento" anche le comunicazioni dell'indirizzo di p.e.c. eseguite dopo il termine del 29/11/2011, <<almeno fino all'inizio del nuovo anno>>.

Come noto, il legislatore, il 9/02/2012 è intervenuto nuovamente sulla materia, aggiungendo, dopo il citato art. 16, c. 6, del DL 185/2008, un nuovo comma 6-bis (art. 37 del DL 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge 35/2012) del seguente tenore:
<<L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata>>.

L'analisi della disposizione in parola, in particolare ove rapportata alla particolare fattispecie segnalata da codesta Camera, induce ad alcune riflessioni.

In primo luogo sembra opportuno concentrarsi sulla parte iniziale del comma: l'espressione <<che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa>> ad una lettura superficiale potrebbe fare pensare alla "prima iscrizione" delle società nel registro delle imprese; ad una lettura più attenta, tuttavia, non sembra dubitabile che l'espressione vada intesa nel senso di "domanda di iscrizione di un dato o di un atto", cioè nel senso di un qualunque adempimento pubblicitario cui l'impresa sia tenuta ai sensi delle norme civilistiche e delle norme speciali che regolano gli adempimenti relativi al registro delle imprese.

Se questa è l'interpretazione corretta, la disposizione in parola trova applicazione anche nei confronti di tutte le società già iscritte nel registro delle imprese e che non abbiano



provveduto a comunicare/iscrivere il proprio indirizzo p.e.c., comprese, quindi, quelle che erano tenute, originariamente, al rispetto del termine del 29/11/2011 sopra richiamato.

Lo specifico caso segnalato da codesta Camera di commercio (società già iscritte nel registro delle imprese, che stanno provvedendo solo oggi a comunicare il proprio indirizzo di p.e.c., **senza procedere, contestualmente, ad altro adempimento pubblicitario**) fa nascere, tuttavia, delle incertezze nell'interpretazione della norma in parola.

La norma in questione prevede, infatti, che se l'impresa sta procedendo ad un adempimento pubblicitario senza avere preventivamente iscritto il proprio indirizzo p.e.c., l'ufficio del registro delle imprese deve sospendere il procedimento pubblicitario fino ad un massimo di tre mesi, in attesa che l'impresa integri la domanda in trattazione con il proprio indirizzo di p.e.c.

Ma cosa succede se l'impresa sta chiedendo di iscrivere il solo indirizzo di p.e.c. ?

Pensare che la domanda possa essere sospesa è ovviamente assurdo, considerato che nel c. 6-bis cit. è proprio la richiesta di iscrizione della p.e.c. che rimuove la condizione sospensiva all'adempimento pubblicitario contestuale, e che, comunque, la disposizione in parola è proprio finalizzata ad ottenere l'iscrizione della propria p.e.c. da parte delle società.

Sembra doversene dedurre che il legislatore, con c. 6-bis cit., ha voluto aprire un finestra senza termini, nei confronti delle società che non avessero già provveduto in tal senso, al fine della comunicazione/iscrizione del proprio indirizzo di p.e.c., con la sanzione eventuale, non indifferente, in caso di mancato adempimento, della sospensione delle proprie domande di iscrizione (diverse dalla domanda di iscrizione della p.e.c.) per un termine massimo di tre mesi, in attesa del ripetuto indirizzo di p.e.c.

Circa poi l'applicazione delle'imposta di bollo e dei diritti di segreteria, si è dell'avviso che la formulazione del c. 6 cit. non lasci dubbi (<<L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.>>) circa il fatto che, ove oggetto dell'adempimento pubblicitario sia il solo indirizzo di posta elettronica certificata, gli stessi non siano dovuti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.490